

ACCORDO QUADRO

tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 6, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

IBA MOLECULAR ITALY S.r.l., nel seguito IBA, con sede in Milano, Via Piccinni n. 2, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Milano 13342400150 nella persona del suo Amministratore Delegato Dott. Andrea Marsili, selettivamente domiciliato per la carica presso la sede della stessa IBA,

Premesso che:

Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento,

può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
- d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuovere la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio,;
- c) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

c) In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

IBA, attraverso la società Corporate a cui appartiene, partecipa a progetti di sviluppo di nuove strumenti di indagini molecolari per applicazioni in diagnostica clinica e terapia medica ed oncologica;

IBA ha istituito rapporti di collaborazione scientifica e tecnologica con Enti pubblici italiani con lo scopo di promuovere e sostenere la diffusione della medicina personalizzata, con particolare riferimento allo sviluppo di diagnostici per imaging molecolare;

IBA ha interesse ad estendere i propri ambiti di collaborazione con Enti pubblici e privati per lo sviluppo ed il consolidamento di una rete di servizi alla comunità biomedica che coniughi attività di ricerca e di produzione di radiofarmaci avanzati per assicurare la migliore fruibilità di prodotti innovativi utili al miglioramento delle prestazioni sanitarie e all'avanzamento delle conoscenze in campo clinico e scientifico

Considerato che:

- la sinergia tra il CNR e Iba può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per il settore biomedico dell'imaging molecolare e della medicina personalizzata;
- IBA dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, trasferimento tecnologico nonché di divulgazione;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- il CNR e IBA possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- il CNR e IBA manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche dell'innovazione in metodiche di medicina molecolare ed imaging avanzato e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
- Il CNR e IBA manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di sviluppo e trasferimento tecnologico, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

**TUTTO CIO'PREMESSO E CONSIDERATO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE,**

ART. 1 - Premesse

Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali atti integrativi e/o ulteriormente attuativi. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.

ART. 2 - Oggetto e Finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di azioni di intervento, coordinamento, programmazione e divulgazione scientifica nel settore biomedico dell'imaging molecolare e della medicina personalizzata;

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma n.1, le Parti intendono cooperare al fine di creare un contesto favorevole alla diffusione dell'innovazione in genere.

In particolare, i " firmatari" del presente Accordo si propongono di:

- Promuovere interventi di sensibilizzazione e formazione in merito al tema dell'imaging molecolare e della medicina personalizzata, diffondendo la conoscenza delle migliori tecnologie in essere e valorizzando nel contempo, su suolo italiano l'impiego di tecnologie e prodotti innovativi, evidenziando le opportunità che ne possano derivare;
- Promuovere forme di collaborazione con ogni soggetto eventualmente interessato all'oggetto del presente Accordo e, valutare la realizzazione a breve termine, di progetti pilota finalizzati a sperimentare sul campo i possibili riflessi derivanti dall'uso di nuove tecnologie, metodologie e prodotti.
- Favorire lo sviluppo della ricerca scientifica ed il sostegno dei processi di innovazione tecnologica e di prodotto , mediante un percorso le cui azioni si sviluppino attraverso una costante e continua iterazione tra le Parti, finalizzata a creare una rete stabile di conoscenze che possano contribuire a stimolare lo sviluppo del settore delle tecnologie abilitanti e della promozione della salute.
- Monitorare con continuità gli standard di innovazione ed i trend tecnologici e di mercato, nazionali ed internazionali, nel settore di riferimento;
- Supportare la diffusione e lo scambio di informazioni prodotte dagli attori del presente Accordo attraverso opportuni strumenti operativi;
- Promuovere azioni di miglioramento, potenziamento e soprattutto di integrazione

delle dotazioni tecnologiche esistenti in territorio italiano confrontandosi ed interfacciandosi con la realtà europea ed internazionale;

- Far progredire la ricerca scientifica, negli ambiti di interesse comune, tramite l'integrazione delle capacità e delle competenze degli odierni sottoscrittori;
- Promuovere azioni, eventi e strumenti funzionali a rafforzare il trasferimento di nuove tecnologie e metodologie diagnostiche e terapeutiche applicabili nella tutela della salute della popolazione, nell'ambito del sistema sanitario nazionale;
- Supportare la crescita complessiva del settore della ricerca e sviluppo dell'imaging molecolare e della medicina personalizzata, migliorando i collegamenti tra le Parti e favorendo, nel contempo, l'incontro fra offerta e domanda d'innovazione e di ricerca nel tessuto produttivo regionale e nazionale;
- Promuovere studi, analisi e rapporti ed in generale tutte le azioni ritenute opportune ai fini della diffusione della conoscenza scientifica e delle tecnologie di processo in genere.
- Attuare e gestire iniziative di eccellenza, in particolare convegni scientifici, congressi, nonché progetti di ricerca che valorizzino la strategicità della ricerca scientifica in generale.
- Favorire tutte le azioni utili alla piena esplicazione di forme altamente qualificate di ricerca scientifica che abbiano concrete e positive ricadute sul sistema - Paese.

ART. 3 - Comitato Bilaterale

Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro viene istituito un Comitato Bilaterale con il compito di definire e coordinare le azioni di collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Fanno parte del Comitato Bilaterale due rappresentanti del CNR nominati dal Presidente del CNR e due rappresentanti di IBA nominati dall'Amministratore Delegato di IBA. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato Bilaterale possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato, oltre alle attribuzioni comunque ascrivibili in virtù del presente Accordo di collaborazione, si doterà di un regolamento interno, ed avrà in particolare i seguenti compiti:

- Supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- Proposta di eventuali modelli organizzativi ritenuti più appropriati per il raggiungimento delle finalità prospettate, ivi compresa l'individuazione di gruppi di lavoro ad hoc costituiti anche con l'apporto di esperti esterni;
- Approvazione delle proposte/iniziative, nell'ambito del presente Accordo, da sottoporre agli Organi competenti delle rispettive Parti anche ai fini della successiva presentazione congiunta ad altri soggetti interessati;
- Individuazione degli strumenti per rendere disponibili ad un numero sempre crescente di operatori le conoscenze derivanti dall'uso di nuove tecnologie e prodotti innovativi;
- Predisposizione, con cadenza annuale, di una relazione consegnata alle Parti che riassume lo stato di attuazione del presente Accordo e delle iniziative rientranti nel medesimo Accordo.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR, dipendenti di IBA, aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati, così come di altri soggetti terzi, in quanto possibili portatori di interesse delle tematiche e dei progetti stessi.

ART. 4 - Tipologia delle azioni

Le azioni, oggetto del presente Accordo, sono coerenti e compatibili con la Programmazione comunitaria e nazionale ed, in particolare, con una politica fortemente incline ad un piano di diffusione dell'Innovazione tecnologica e di prodotto in ambito sanitario.

Le iniziative che le Parti potranno porre in essere, nel rispetto dei rispettivi piani strategici individuali, riguarderanno principalmente:

- a. Ricerca, sperimentazione e sviluppo preclinico di nuovi radiofarmaci e nuove metodiche per diagnosi e terapia;
- b. Sviluppo farmaceutico e trasferimento tecnologico di nuovi agenti radiodiagnostici e radioterapeutici per l'applicazione in favore della collettività;
- c. Iniziative volte al miglioramento della competitività e della valorizzazione del tessuto produttivo regionale e nazionale in materia di imaging molecolare e medicina

personalizzata;

- d. Inserimento e/o trasferimento delle conoscenze acquisite sull' imaging molecolare e medicina personalizzata suscettibili di introdurre benefici in relazione alla "tutela della salute" per la generalità degli utenti. Tali azioni verranno sviluppate, laddove possibile, favorendo le opportune collaborazioni e sinergie con Enti, Università ed eventuali altri soggetti interessati al presente Accordo.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono mettere a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall'art. 5.

ART. 5 - Convenzioni operative

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula di Convenzioni Operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle relative modalità di erogazione.

Le Convenzioni operative potranno disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno definire in tale contesto.

Art. 6 - Risorse

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello

Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

Art. 7-Proprietà Intellettuale

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, i dossier tecnici nonché le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o l'esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il loro trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

ART. 8 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 9 – Visibilità dell'Accordo Quadro

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro ed, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto ed, in generale attraverso una comune attività di comunicazione.

ART. 10 - Durata

Il presente Accordo Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.

E' fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Art. 11 – Modifiche e Recesso

Qualora nel corso dei quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo quadro o si ritenesse opportuno rivederne i contenuti, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno essere in forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente e gli eventuali obblighi di riservatezza concordati.

Art. 12 - Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata totalmente e/o parzialmente non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o l'impossibilità di attuazione.

Art. 13 - Cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

ART. 14 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

ART. 15 - Registrazione

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 16 - Rinvii e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Roma lì,

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Prof. Luigi NICOLAIS

IBA Molecular Italy S.r.l.
Dott. Andrea Marsili